



COMUNE di RIPARBELLA

Area Amministrativa – Ufficio segreteria

✉ Piazza del Popolo n.1

☎ 0586/697306 mail: g.simoni@comune.riparbella.pi.it

BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 – ANNO 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 “Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”;
- la delibera della Regione Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, ad oggetto: “Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione – rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali”;
- la delibera Giunta Comunale n. 49 del 30 giugno 2020 ad oggetto: “Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, art. 11 - Contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020 - Approvazione criteri – Determinazioni”;
- la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 138 del 1° Luglio 2020 di approvazione del presente bando.

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle **ore 12.00 del 3 Agosto 2020** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Riparbella alla data di presentazione della domanda e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- c) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza.;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Riparbella. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
- N.B.** le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);
- h) essere in possesso di certificazione ISEE, non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 28.770,41 e con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500,00;

i) sulla base dei valori ISE e ISEE sopra detti si determinano le fasce di riferimento del richiedente come di seguito indicato:

Fascia "A": valore ISE uguale o inferiore a € 13.391,82 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulti non inferiore al 14%;

Fascia "B": valore ISE compreso tra l'importo di € 13.391,82 e l'importo di € 28.770,41. Rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) pari a € 16.500,00.

Il contributo previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

Ai percettori del Reddito e/o Pensione di Cittadinanza l'eventuale contributo affitto potrà essere erogato decurtando dal "contributo teorico massimo spettante" l'importo "quota B" del beneficio del Reddito e/o pensione di Cittadinanza riferito alla locazione;

Ai beneficiari del contributo della Misura straordinaria e urgente "Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica COVID-19" l'eventuale contributo affitto potrà essere erogato decurtando dal contributo spettante la somma erogata quale Misura straordinaria;

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Art. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

È obbligatoria l'indicazione del valore ISE/ISEE predisposto ai sensi della normativa vigente (DPCM 1/2013). Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Riparbella. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR

445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Art. 4 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE del nucleo familiare determinata secondo le modalità stabilite DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico e secondo quanto stabilito dal DPCM 159/2013.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma dell'Assistente Sociale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Azienda USL competente, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 5 – DURATA, ENTITÀ E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e comunque dalla data di regolare registrazione del contratto di locazione.

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolato ai sensi della normativa vigente DPCM n. 159/2013:

- a) Fascia "A": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo teorico massimo di € 3.100,00;
- b) Fascia "B": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo teorico massimo di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In caso di risorse finanziarie non sufficienti, il Comune di Riparbella si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti. Gli eventuali contributi di importo pari o superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria, dovranno presentare entro il 31 gennaio 2021 copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla domanda di partecipazione al presente bando di concorso. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Riparbella integrate con risorse proprie del Comune.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle graduatorie definitive, in ordine cronologico, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) ai soggetti collocati nella Fascia "A"
- b) ai soggetti collocati nella Fascia "B"

La collocazione in graduatorie non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente bando.

L'Amministrazione Comunale, nel caso le risorse assegnate dalla Regione Toscana risultino insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali variabili inferiori al 100% del contributo teorico massimo spettante, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della graduatoria definitiva. Il contributo erogato non può essere inferiore a € 200,00.

Art. 6 - COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale, distinti nelle sopra citate fasce "A" e "B". Nell'ambito delle due fasce la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (nel caso il valore ISE sia uguale a "zero", il calcolo verrà effettuato considerando un ISE uguale a "uno").

Art. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Il Responsabile Area Amministrativa, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata in fascia "A" e "B" e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata al Comune di Riparbella – Area Amministrativa – entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

I ricorsi saranno decisi dall'Area Amministrativa che formulerà la graduatoria definitiva entro 30 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni stesse.

Art. 8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria resta valida fino al 31 dicembre 2020.

Art. 9 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata entro il 3 Agosto 2020.

Art. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

I moduli di domanda sono disponibili presso l'ufficio Segreteria del Comune di Riparbella - Piazza del Popolo 1 e/o reperibili sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.comune.riparbella.pi.it.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte e compilate, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente

- tramite consegna cartacea **all'Ufficio Protocollo** - Piazza del Popolo 1, previo appuntamento (Dott.ssa Leonora Meini 0586/697309 – Rag. Giancarlo Simoni 0586/697306);
- a mezzo PEC all'indirizzo comune.riparbella@postacert.toscana.it con allagata copia del documento di identità in corso di validità;
- tramite servizio postale RR all'indirizzo: Comune di Riparbella - Piazza del Popolo 1 - 56046 Riparbella (Pisa) con allegata copia del documento di identità in corso di validità;

Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata.

Ad ogni domanda in arrivo sarà assegnato un numero identificativo della pratica comunicato al richiedente, tale numero identificativo occorre al richiedente per consultare successivamente l'esito e lo stato della domanda presentata.

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) Copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;
- 2) Copia Codice Fiscale
- 3) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 4) Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;
- 5) Certificazione a firma dell'Assistente Sociale o autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano "ISE zero": L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma dell'Assistente Sociale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo;
- 6) Copie delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione per le mensilità gennaio – giugno 2020. Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 31 gennaio 2021, le restanti copie delle ricevute relative al pagamento delle successive mensilità del 2020 del canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allagate alla presente domanda di partecipazione al bando di concorso.

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, il Comune di Riparbella, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Gli elenchi dei beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000.

Art. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla misura.

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 679/2016 la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.comune.riparbella.pi.it/gdpr.html>.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riparbella.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Art. 14 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 09/12/1998, alla Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 e s.m.i., alla Delibera della Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009, all'art. 11 comma 13 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, al DPR n. 445 del 28.12.2000, al DPCM n. 159 del 05/12/2013.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riparbella.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dott.ssa Leonora Meini (tel. 0586/697309 mail: l.meini@comune.riparbella.pi.it.) – Rag. Giancarlo Simoni (tel. 0586/697306 mail: g.simoni@comune.riparbella.pi.it).

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Giancarlo Simoni.

Riparbella, lì 01.07.2020

La Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Leonora Meini